



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**DFP-0050636-28/12/2007-1.2.3.4**

**Al Comune di Leverano**  
**via Menotti/14**  
**73045 - Leveranno (LE)**

**OGGETTO:** Richiesta di parere in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si fa riferimento alla nota n. 14881 del 29 settembre 2007 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Nella richiesta di parere in oggetto, l'amministrazione chiede di sapere se, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di istruttore amministrativo - contabile di area C, possa essere utilizzata la graduatoria approvata in data 28.12.2004, a seguito della procedura concorsuale espletata dall'ente.

In particolare, l'ente chiede di sapere se la predetta graduatoria possa considerarsi prorogata in considerazione delle limitazioni assunzionali previste dalle leggi finanziarie degli ultimi anni e, se del caso, fino a quando la stessa possa ritenersi valida.

Per ragioni di chiarezza espositiva, prima di valutare la possibilità per l'amministrazione di effettuare le predette assunzioni, appare utile procedere alla trattazione della questione inerente alla proroga delle graduatorie concorsuali.

Al riguardo, è importante ricordare come, negli ultimi anni, il legislatore sia intervenuto, in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, reiterando, con possibilità di eccezionali deroghe, il divieto ad effettuare assunzioni. In detto contesto, le disposizioni di cui all'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, quelle di cui all'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si caratterizzano per aver previsto un sistema di ampliamento della

naturale vigenza delle graduatorie concorsuali. Alla base della vigenza delle graduatorie vi è la necessità di soddisfare esigenze gestionali ed organizzative delle amministrazioni medesime, le quali possono attingere alle stesse, in relazione ai loro bisogni, senza sostenere i costi e le attese derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali. Un regime, prolungato nel tempo, di limitazione delle assunzioni, rende priva di efficacia concreta la vigenza di una graduatoria concorsuale. Da ciò l'intervento del legislatore volto a dare validità ultrattiva alle stesse.

In particolare, con l'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il legislatore, utilizzando una formulazione pressoché invariata, ha previsto una proroga delle graduatorie, di un anno nei primi due articoli e di un triennio nell'ultimo articolo citato riferito alle "*...amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. ...*".

L'ultravigenza delle graduatorie concorsuali va riferita al termine di scadenza delle graduatorie medesime facendone slittare il periodo di validità (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3627/95; Sez. V, sentenza n. 1354/99 e Sez. VI, sentenza n. 11306/2001). Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3627/95, è affermato che: "*..... la proroga (...) dei riferimenti temporali (...) non può essere intesa che come slittamento (...) e non già come mera proroga del termine finale di validità delle graduatorie. Il legislatore non ha disposto la proroga del periodo di validità delle graduatorie e cioè del solo termine finale (...) ma dei riferimenti temporali e quindi del termine iniziale*".

Il principio che si ricava da questo orientamento è che il Legislatore ha inteso garantire - a fronte del permanere del blocco delle assunzioni - lo slittamento del termine di utilizzabilità della graduatoria anche negli esercizi successivi, fermo restando la salvaguardia di validità del *dies a quo* e cioè la data di approvazione e di pubblicazione delle graduatorie da parte dell'organo competente. In concreto la proroga della vigenza determina una sospensione dello scorrere del tempo. Il tempo torna nuovamente a decorrere nel momento in cui cessa il blocco o le limitazioni delle assunzioni e, quindi, solitamente dal 1° gennaio dell'anno in cui il regime restrittivo finisce.

Nel contesto normativo sopra evidenziato, codesto ente, che fino a tutto l'anno 2006 risultava sottoposto alla disciplina recante limitazioni delle assunzioni per espressa previsione

di legge, rientrava tra le amministrazioni destinatarie del richiamato comma 100, con la conseguenza che la validità delle graduatorie dal medesimo approvate poteva essere prorogata.

Quanto detto non trova applicazione in riferimento all'anno 2007 in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni con più di 5000 abitanti, tra cui rientra codesta amministrazione, non risultano più soggetti al regime limitativo delle assunzioni.

In applicazione di quanto sopra precisato, è, dunque, evidente che l'efficacia delle graduatorie degli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, precedentemente sospesa per via del regime assunzionale sopra prospettato, riprende a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.

Ne deriva che l'applicazione della proroga disposta dall'art. 1, comma 100, della legge n. 311 del 2004, è parziale e termina a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, ovviamente, risulta inapplicabile anche la previsione contenuta nell'art. 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine di validità delle graduatorie delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

In merito alla fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente, concernente una graduatoria approvata in data 28.12.2004, si rappresenta che vigendo per codesto Comune un regime limitativo delle assunzioni per gli anni 2004, 2005 e 2006, la decorrenza temporale della vigenza della graduatoria è stata sospesa, per effetto delle disposizioni delle leggi finanziarie sopra richiamate, per riprendere a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il periodo triennale di vigenza ordinaria della graduatoria dovrà, perciò, decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2007 e, tenuto conto della normativa vigente in materia di assunzioni per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la scadenza si realizzerà il 31 dicembre 2009.

In ordine alle facoltà assunzionali dell'amministrazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, il quale disciplina il regime assunzionale degli enti sottoposti al patto di stabilità.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro

